

# **REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALUNNI AI PLESSI E AI GRUPPI CLASSE, NONCHÉ PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO INTERNO E DI RIENTRO DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE**

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante “Regolamento dell’Autonomia scolastica”;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento all’art. 25 relativo alle funzioni del Dirigente scolastico;

**TENUTO CONTO** della necessità di garantire trasparenza, uniformità, continuità educativa e corretto equilibrio organizzativo nella gestione delle assegnazioni ai plessi e ai gruppi classe;

**CONSIDERATA** la complessità organizzativa dell’Istituto Comprensivo e la necessità di assicurare il buon andamento del servizio scolastico;

## **SI DELIBERA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina:

- i trasferimenti interni tra plessi;
- i cambi di sezione;
- le richieste di rientro nell’Istituto dopo trasferimento presso altra istituzione scolastica;
- gli inserimenti in corso d’anno scolastico.

Le disposizioni sono finalizzate a garantire:

- il buon andamento del servizio;
- l’equilibrio educativo e didattico delle classi;
- la continuità educativa;
- la stabilità organizzativa;
- il miglior interesse dell’alunno e della comunità scolastica.

### **Art. 2 – Competenza del Dirigente scolastico**

L’assegnazione degli alunni ai plessi, alle sezioni e ai gruppi classe è effettuata dal Dirigente scolastico nell’ambito delle proprie competenze organizzative e gestionali, nel rispetto:

- della normativa vigente;
- delle valutazioni organizzative, pedagogiche e didattiche dell’Istituzione scolastica.

### **Art. 3 – Disponibilità dei posti**

La disponibilità di posti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell'accoglimento delle richieste di trasferimento, cambio plesso, cambio sezione o rientro nell'Istituto.

L'accoglimento delle richieste resta subordinato alla valutazione complessiva del Dirigente scolastico in ordine:

- all'equilibrio numerico delle classi;
- alla presenza di alunni con bisogni educativi specifici;
- alla continuità educativa e didattica;
- all'equilibrio relazionale dei gruppi classe;
- alle esigenze organizzative dell'Istituto;
- al buon andamento del servizio scolastico.

### **Art. 4 – Trasferimenti interni tra plessi**

Le richieste di trasferimento interno tra plessi dell'Istituto devono essere presentate in forma scritta e motivata.

Le richieste sono di norma presentate entro il termine del primo quadrimestre dell'anno scolastico.

Le richieste presentate oltre tale termine potranno essere accolte esclusivamente in presenza di motivate e documentate esigenze valutate dal Dirigente scolastico.

Non costituiscono di norma motivazione sufficiente:

- mere preferenze personali;
- richieste riferite a specifici docenti;
- esigenze non documentate;
- situazioni relazionali prive di elementi oggettivi e verificabili.

### **Art. 5 – Cambi di sezione o gruppo classe**

Le richieste di cambio sezione o gruppo classe sono oggetto di specifica valutazione da parte del Dirigente scolastico, sentiti i docenti interessati ove ritenuto opportuno.

I cambi di sezione non costituiscono diritto automatico delle famiglie e sono valutati tenuto conto:

- della continuità educativa;
- dell'equilibrio dei gruppi classe;
- delle dinamiche pedagogiche e relazionali;
- delle esigenze organizzative dell'Istituto.

### **Art. 6 – Rientro nell'Istituto dopo trasferimento presso altra scuola**

Le richieste di rientro nell'Istituto dopo trasferimento presso altra istituzione scolastica sono oggetto di nuova valutazione organizzativa e pedagogica. Il rientro nell'Istituto non comporta diritto automatico:

- al reinserimento nel precedente plesso;
- al reinserimento nella precedente sezione o gruppo classe.

Il Dirigente scolastico valuta l'eventuale assegnazione tenendo conto:

- della continuità educativa già avviata presso altra istituzione scolastica;
- dell'equilibrio organizzativo e didattico delle classi;
- del miglior inserimento educativo e relazionale dell'alunno;
- delle esigenze complessive dell'Istituto.

### **Art. 7 – Inserimenti in corso d'anno**

Gli inserimenti di alunni in corso d'anno scolastico sono disposti dal Dirigente scolastico tenuto conto:

- della disponibilità dei posti;
- dell'equilibrio delle classi;
- della sicurezza;
- della sostenibilità organizzativa;
- delle esigenze educative e didattiche.

### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e alle competenze attribuite al Dirigente scolastico dall'ordinamento scolastico.